



## STUDIO FERRARO MARCO

COMMERCIALISTA

16121 GENOVA - VIA XII OTTOBRE 12/1 SC. A

TEL. 010 59 59 020 - FAX 010 85 97 692

C.F. FRRMRC67P16A166S - P.IVA 03271420105

[www.studio-ferraromarco.it](http://www.studio-ferraromarco.it)

[info@studio-ferraro.eu](mailto:info@studio-ferraro.eu)

## **NUOVI ADEMPIMENTI IVA ANNO 2017**

L'articolo 4, D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/16, con una serie di disposizioni che si pongono l'obiettivo di "recupero dell'evasione", rimodulano ed **appesantiscono in modo significativo gli adempimenti Iva a carico delle imprese e quindi dei loro professionisti** a partire dalle operazioni effettuate e ricevute dal 1° gennaio 2017.

### **La comunicazione dei dati delle "fatture emesse e ricevute"**

Con la riscrittura dell'articolo 21, D.L. 78/2010 viene di fatto sostituito l'attuale adempimento dello "**Spesometro Annuale**" (che dovrà essere presentato per l'ultima volta con riferimento alle operazioni dell'anno 2016) con una "**Comunicazione Telematica Trimestrale**" dei dati relative alle fatture emesse, ricevute e registrate nel trimestre di riferimento.

La comunicazione riguarderà anche i dati contenuti nelle bollette doganali d'importazione, nonché i dati contenuti nelle note di variazione.

La trasmissione telematica dei dati dovrà avvenire, per quasi tutti i trimestri, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, con una posticipazione della scadenza riferita al secondo trimestre, probabilmente per agevolare i contribuenti al rientro dalla pausa estiva.

### **Dal 1° gennaio 2017**

Trimestre di riferimento	Scadenza comunicazione
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	16 settembre
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio

L'invio dei dati dovrà avvenire in **forma analitica** (non sarà infatti possibile inviare i dati in forma aggregata) e con modalità che, seppur stabilite da un apposito Provvedimento Direttoriale, dovranno quanto meno prevedere:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l'aliquota applicata;
- l'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

### La comunicazione dei dati delle "Liquidazioni periodiche Iva"

Accanto all'obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura, il D.L. 193/2016 introduce l'ulteriore obbligo di "Trasmissione Telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche" effettuate ai fini Iva.

Tale nuovo adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-bis inserito nel D.L. 78/2010, dovrà seguire la periodicità trimestrale con le medesime scadenze previste per la comunicazione di cui al precedente articolo 21.

La disposizione normativa precisa che restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Ciò significa che se il contribuente liquida l'Iva con cadenza mensile dovrà continuare nel procedere al versamento della relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Per tali soggetti, certamente, sarà il Provvedimento direttoriale nonché il modello di prossima emanazione a prevedere le precise modalità di inoltro dei dati: è ragionevole pensare che ciò avvenga con l'esposizione dei dati riferiti alle singole liquidazioni mensili ricomprese in ciascun trimestre, senza operare alcun tipo di aggregazione che potrebbe rivelarsi fuorviante laddove tra le varie mensilità del trimestre operino compensazioni interne con crediti di periodo.

In proposito il Decreto 193/2016 precisa che la comunicazione va presentata anche nell'ipotesi di liquidazioni con eccedenza a credito.

Sul versante degli esoneri, la norma prevede l'esclusione da questo adempimento per coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o alla effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Si tratta, nello specifico, di tutti quei soggetti, spesso di ridotte dimensioni che fruiscono di regimi particolari o di soggetti che in ragione della tipologia di operazione effettuata godono di semplificazioni sotto il profilo degli adempimenti Iva. A titolo esemplificativo si ricordano:

- i contribuenti in regime dei "minimi";
- i contribuenti in regime "forfettario";
- i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991;
- i soggetti in dispensa da adempimenti ai sensi dell'articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti;
- i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi del comma 6, articolo 34, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti che esercitano attività di intrattenimento e che assolvono l'Iva forfettariamente ai sensi del comma 6, articolo 74, D.P.R. 633/1972.

#### **N.B.**

È importante precisare che i richiamati esoneri riguardano solo l'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche ma non anche l'obbligo di comunicare i dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate (adempimento che prevede quale unico esonero quello degli agricoltori di ridotte dimensioni situazioni nelle zone montane).

Per quanti operano, invece, in regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell'articolo 36, D.P.R. 633/1972 la norma prevede che la trasmissione abbia a oggetto unicamente la liquidazione riepilogativa delle diverse attività esercitate.

L'invio telematico dei dati relativi agli esiti delle liquidazioni periodiche costituirà un elemento di "dialogo" tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria.

Qualora, infatti, dai controlli eseguiti dall'Agenzia delle entrate emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente verrà informato dell'esito con modalità che dovranno essere previste da un apposito provvedimento direttoriale.

Il contribuente in questo caso potrà fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente oppure procedere alla regolarizzazione facendo ricorso allo strumento del ravvedimento operoso.

**N.B.**

È, quindi, importante rilevare che i controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria in relazione all'inoltro telematico degli esiti delle liquidazioni periodiche non costituiscono un motivo ostativo alla possibilità di godere delle riduzioni nella misura delle sanzioni previste dall'articolo 13, D.Lgs. 742/1997 (il ravvedimento operoso, appunto).

### Il credito d'imposta per i soggetti di ridotte dimensioni

Con l'introduzione di un nuovo articolo 21-ter, D.L. 78/2010 viene riconosciuto ai soggetti tenuti agli obblighi di cui ai precedenti articoli 21 (comunicazione telematica dei dati relative alle fatture emesse, ricevute e registrate) e 21-bis (comunicazione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche) **un credito d'imposta di 100 euro per il "relativo adeguamento tecnologico"**.

Tale credito d'imposta potrà essere beneficiato una sola volta e spetterà solo a coloro che, in attività nel 2017, nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro.

Detto credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e dell'Irap, potrà essere beneficiato esclusivamente in compensazione nel modello F24 e dovrà essere successivamente indicato nel modello di dichiarazione dei redditi sia nell'anno di formazione che di utilizzo.

### Sanzioni

Il D.L. 193/2016 apporta modifiche all'articolo 11, D.Lgs. 471/1997 al fine di prevedere specifiche sanzioni in relazione ai due adempimenti in precedenza esaminati.

Adempimento	Violazione	Sanzioni
Comunicazione Articolo 21, D.L. 78/2010 (dati fatture)	Omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute	2 euro per fattura (limite max 1.000 euro per ciascun trimestre)
	Trasmissione tardiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza	1 euro per fattura (limite max 500 euro per ciascun trimestre)
	Trasmissione correttiva della comunicazione entro 15 gg dalla scadenza	
Comunicazione Articolo 21-bis, D.L. 78/2010 (dati liquidazioni periodiche)	Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche	Da 500 euro a 2.000 euro
	Trasmissione tardiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza	Da 250 euro a 1.000 euro
	Trasmissione correttiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza	

**Gli adempimenti soppressi**

Dal periodo d'imposta 2017, a fronte dell'invio all'amministrazione finanziaria dei dati contenuti nelle nuove Comunicazioni Telematiche Trimestrali, in precedenza descritte, che già vanno a sostituire il precedente adempimento noto come "Spesometro Annuale", il Legislatore ha previsto la soppressione di due ulteriori adempimenti:

- la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;
- il modello Intra acquisti, sia con riferimento ai beni che alle prestazioni di servizi ricevute (adempimento previsto dal comma 6, articolo 50, D.L. 331/1993).

Inoltre, per effetto dell'abrogazione dei commi che vanno da 1 a 3 dell'articolo 1, D.L. 40/2010, viene soppresso, già con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti "Black list").

Infine, con una disposizione contenuta nell'articolo 7-*quater*, D.L. 193/2016, ai commi 21 e 22, viene disposta l'abrogazione della comunicazione relativa alle avvenute registrazioni delle fatture, annotate nei registri delle fatture e degli acquisti a fini Iva, che gli operatori economici devono effettuare quando hanno relazioni commerciali con operatori della Repubblica di San Marino.

Adempimenti	Decorrenza soppressione
Comunicazione dati <i>leasing</i>	2017
Modello intra acquisti	2017
Comunicazione scambi con san marino	2017
Comunicazione operazioni <i>black list</i>	2016

**Nuovi termini per la presentazione della Dichiarazione Annuale Iva**

Sempre da periodo d'imposta 2017, e quindi con riferimento al modello di dichiarazione annuale Iva 2018, il D.L. 193/16, attraverso una modifica apportata al comma 1, articolo 8, D.P.R. 322/1998, ha previsto che la dichiarazione annuale Iva potrà essere presentata nel periodo che va dal 1° febbraio al 30 aprile.

Si ricorda che il modello di **Dichiarazione Iva Annuale**, già a partire dal periodo d'imposta 2016, può essere **presentato esclusivamente in forma autonoma**, e che per tale anno dovrà comunque essere presentato **nel mese di febbraio 2017**.